



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 31/10/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1598/2017 R.G. promossa da:

VELTRO Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv.CAMPIOTTI
MARGHERITA

RICORRENTE

contro:

INPS , in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso Antonio Veltro conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio – in funzione di Giudice del lavoro, l'I.N.P.S. così concludendo: *“Accertare che il ricorrente ha maturato, per l'anno 2016, 52*



settimane contributive utili ai fini previdenziali e pensionistici, per l'effetto, condannare INPS a riconoscere a favore del ricorrente il beneficio NASpI per la durata di giorni 285, o per la diversa maggiore o minore durata risultante ad esito dei giudizi”

Si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo di respingere il ricorso.

All'udienza del giorno 31.10.2018 la causa veniva discussa e decisa.

Il vigente sistema previdenziale è informato al principio di corrispondenza della contribuzione all'effettiva attività lavorativa (v. Cass. n.17772/07).

Il D.Lgs. 20.2.2001, n.61 - recante nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale - che ha sostituito la disciplina di cui all'art. 5 del d.l. 30.10.1984, n.726 convertito in legge 19.12.1984, n. 863 - all'art.9, in materia di disposizioni previdenziali, prevede espressamente che: *“Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale”*.

Il comma 3 del medesimo articolo specifica poi che *“3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai*



fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche, per le quali è previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Ne consegue che nei confronti dei lavoratori destinatari della norma il requisito contributivo deve essere determinato secondo i principi generali dell'assicurazione obbligatoria IVS tenendo conto delle disposizioni di cui ai primi 5 commi dell'art. 7 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n.638/1983.” (cfr. altresì circolare n.158 del 29.07.1999).

Una cosa, infatti, è l'accertamento al diritto a pensione, altra cosa è invece la determinazione della misura della pensione.

Nel part-time verticale ciclico il lavoro viene svolto solo per alcuni giorni della settimana, o per alcune settimane del mese, o per alcuni mesi all'anno, per cui durante i periodi non lavorati si verifica una inavviabile, per quanto legittima, sospensione dal rapporto di lavoro, con quanto ne consegue in termini di contribuzione.

Inoltre l'art.8, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n.564 rubricato “*Copertura dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto part-time dai lavoratori dipendenti iscritti al FPLD ed alle altre forme pensionistiche gestite dall'INPS. Criteri di autorizzazione ai contributi volontari*” nel testo integrato dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 29.6.1998, n.278, concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive la possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti



volontari, i periodi successivi al 31.12.1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico. Tale norma ha un senso solo se si ritiene corretta l'interpretazione data dall'istituto convenuto.

In conclusione, la misura della pensione varia a seconda del periodo di tempo effettivamente lavorato. Il part time non sempre allontana il momento della pensione, ma sempre incide in senso negativo sulla determinazione della misura della stessa.

Alla luce di tali considerazioni appare fondata la tesi di parte resistente e il ricorso va respinto.

La novità delle questioni trattate giustifica, unitamente alla qualità delle parti, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in data 31/10/2018.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari

